



Camera di Commercio
Pesaro e Urbino



ALLEGATO 1
alla delibera n.19/C.C.
del 20/12/13
composto di n.9 pagine
(inclusa la presente pagina di intestazione)

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Fabrizio Schiavoni

IL PRESIDENTE
Gr. Uff. Alberto Drudi

**CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI,
SOVVENZIONI, SUSSIDI ED AUSILI FINANZIARI E PER L'ATTRIBUZIONE
DI VANTAGGI ECONOMICI IN CONFORMITÀ DELL'ART.12 DELLA LEGGE
7 AGOSTO 1990, N.241**

TITOLO I - CRITERI GENERALI

Art.1

Finalità

La Camera di Commercio di Pesaro e Urbino intende stabilire, ex art.12 della Legge 241/90, i criteri e le modalità cui deve attenersi per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere ad imprese, enti pubblici e privati, organismi, associazioni, fondazioni, ecc. al fine di garantire i principi - sanciti anche a livello comunitario - di trasparenza, imparzialità, irretroattività e non discriminazione dell'azione amministrativa.

Art.2

Criteri generali

La Camera di Commercio a norma dell'art.2 della Legge 580/93 svolge, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese.

A tal fine, l'Ente camerale inserisce annualmente nel proprio bilancio preventivo un programma di interventi per lo sviluppo economico provinciale che si articola nell'attuazione diretta di iniziative promozionali ovvero nel sostegno finanziario di analoghe iniziative svolte a cura di altri soggetti.

Le aree prioritarie dell'intervento promozionale sono quelle del miglioramento della produttività delle aziende; della commercializzazione all'interno e all'estero; dell'assistenza tecnica, dell'innovazione e della formazione; degli studi, ricerche e documentazione.

L'Ente camerale indirizza i propri interventi di sostegno finanziario di cui sopra, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, tenendo conto dei seguenti criteri generali:

- a) evitare la polverizzazione delle risorse attraverso la concessione di contributi di modesta entità e concentrandole verso le iniziative di maggiore rilievo;
- b) dare priorità ad iniziative che si inseriscano in programmi, preferibilmente pluriennali, di sviluppo, rispetto ad iniziative di carattere sporadico ed occasionale;
- c) preferire le iniziative che siano impostate in collaborazione con le associazioni di categoria ovvero Enti pubblici escludendo le iniziative che abbiano interesse puramente interno di associazioni o enti e che non siano aperte alle generalità dei soggetti interessati;
- d) privilegiare le iniziative che abbiano incidenza diretta e duratura sul sistema economico provinciale rispetto a quelle che abbiano riflessi indiretti o soltanto temporanei;
- e) favorire la rotazione degli operatori fruitori delle agevolazioni;
- f) sostenere prioritariamente le iniziative che abbiano lo scopo di fornire servizi di interesse comune degli operatori.

Non saranno accolte richieste di intervento finanziario per sagre locali, patronali, iniziative religiose e simili, nonché richieste per manifestazioni per mero folklore locale, ricreative, assistenziali e di beneficenza.

Non si terrà conto, altresì, delle richieste di contribuzione per iniziative di carattere sportivo e culturale ad eccezione di quelle alla cui realizzazione la Giunta, per la particolare rilevanza anche in termini d'indotto, riconnetta un evidente beneficio per

l'economia locale. Queste ultime iniziative dovranno coinvolgere, anche economicamente, le categorie dei settori interessati.

In ogni caso, non possono essere accolte richieste di contribuzione avanzate da partiti politici o da organi di stampa.

Art.3

Inserimento nel programma promozionale e nel bilancio preventivo.

I singoli provvedimenti di Giunta riguardanti la concessione di contributi dovranno avere come punto di riferimento il programma delle iniziative promozionali inserito nel bilancio preventivo annuale - anche eventualmente in sede di assestamento - nella cui impostazione dovranno essere individuati gli obiettivi specifici da perseguire con le azioni di supporto finanziario, tenendo conto delle risorse disponibili, delle esigenze prioritarie di miglioramento strutturale del sistema economico locale e delle sue componenti settoriali; della situazione congiunturale; degli indirizzi della politica economica comunitaria, nazionale e regionale.

TITOLO II - INTERVENTI DIRETTI A FAVORE DELLE IMPRESE

Art.4

Attuazione diretta di interventi a favore delle imprese

Per l'attuazione di iniziative di promozione diretta, prevedenti la concessione di sovvenzioni, contributi, ausili finanziari, ecc. a favore di una pluralità generalizzata di soggetti, la Camera stabilisce con proprio specifico atto - in cui puntualizza, in conformità al principio di irretroattività, le finalità dell'intervento, il limite di spesa globale entro cui deve essere contenuto l'impegno sul bilancio camerale e il regime comunitario nel cui ambito ricade la misura - i criteri di concessione.

Nel bando dovranno, in particolare, essere previsti e disciplinati i seguenti aspetti:

- a) finalità dell'intervento;
- b) soggetti beneficiari;
- c) modalità e termini di presentazione della domanda (documentazione e modulistica da presentare);
- d) tipologia dell'intervento che, al momento dell'emanazione del bando, non deve essere già stato avviato o realizzato e di spese ammesse a contributo;
- e) limite massimo di spesa ammissibile e misura del contributo;
- f) modalità e termini di liquidazione e erogazione del contributo al netto dell'eventuale ritenuta d'acconto, se dovuta;
- g) condizioni per l'accoglimento delle domande (inesistenza di ulteriori benefici pubblici ottenuti allo stesso titolo, inesistenza di procedure concorsuali, inesistenza di protesti nell'ultimo triennio, regolare pagamento diritto annuale, rispetto del principio del "de minimis", ecc.).

Sono, comunque, inammissibili le domande presentate da soggetti che non siano in regola con il pagamento del diritto annuale.

È competenza della Giunta adottare, in via esclusiva, il bando per misure i cui fondi siano già stati specificamente stanziati in bilancio.

Alle misure di intervento dovrà essere garantita adeguata divulgazione, con pubblicazione nell'albo e nel sito camerale e con notizia nei principali quotidiani a diffusione locale.

TITOLO III - CONTRIBUTI A FAVORE DI INIZIATIVE DI TERZI

Art.5

Soggetti richiedenti

Possono presentare domanda di contributo - per iniziative finalizzate al sostegno e allo sviluppo dell'economia provinciale nel suo insieme o di sue specifiche componenti territoriali e/o settoriali - enti pubblici o privati, organismi, associazioni, comitati, ecc. costituiti senza fini di lucro. In via generale, ma non esclusiva, saranno privilegiate le iniziative realizzate direttamente o con il coinvolgimento indiretto, anche economico, delle associazioni rappresentative degli interessi delle categorie economiche.

Le associazioni di categoria (salvo quelle del settore agricolo) e gli Enti pubblici realizzano le iniziative sovvenzionate dalla Camera anche attraverso società di servizi da esse costituite e partecipate (indicativamente almeno al 75%) o comitati appositamente costituiti, in regola - se dovuto - con il pagamento del diritto annuale camerale.

Art.6

Presentazione e formulazione delle domande di contributo

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente, deve essere presentata alla Camera di Commercio con congruo anticipo, indicativamente fissato in almeno 30 giorni prima della data di avvio dell'iniziativa, e deve contenere:

- a) generalità, sede, numero di codice fiscale e partita IVA dell'organismo richiedente;
- b) l'espressa indicazione (salvo per le associazioni del settore agricolo) della volontà di avvalersi o meno, per l'organizzazione dell'iniziativa, di proprie società di servizi o di eventuali comitati appositamente costituiti, cui potranno essere - in tutto o in parte - intestate le fatture di spesa;
- c) un'esauriente illustrazione dell'iniziativa, in cui siano messi in evidenza, oltre al periodo di svolgimento, i benefici di interesse generale che essa può comportare per l'economia locale;
- d) l'espressa dichiarazione, in caso di coinvolgimento diretto o indiretto di operatori economici, che l'iniziativa è aperta alla generalità dei soggetti interessati a prescindere dalla loro appartenenza o meno all'organismo istante, indicando gli accorgimenti organizzativi che si intendono utilizzare allo scopo;
- e) il piano finanziario - redatto in forma puntuale ed analitica - delle entrate (o espressa dichiarazione di mancanza di ulteriori entrate oltre il contributo camerale richiesto) e delle spese previste per l'iniziativa, riferite al beneficiario e all'eventuale società di servizi o comitato appositamente costituito;
- f) in caso di iniziative realizzate da più soggetti, l'indicazione dell'organismo capofila e relativa società di servizi o comitato appositamente costituito cui fare riferimento per la gestione e la liquidazione del contributo;
- g) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi che si rendessero necessari in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità del beneficio.

Gli Enti pubblici, in luogo della documentazione di cui al punto e) potranno produrre il preventivo finanziario dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti.

Art.7

Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le spese e i costi (al netto dell'IVA soggettivamente detraibile) specificatamente imputabili all'iniziativa, da comprovare successivamente con regolari giustificativi di spesa (fatture, notule, ricevute, ecc.) intestati all'organismo beneficiario o, in via esclusiva e per le iniziative non riconducibili alle categorie del settore agricolo, all'eventuale società di servizi o comitato appositamente costituito espressamente indicato in sede di istanza.

Sono, altresì, ammissibili - su espressa indicazione della Giunta - le spese generali (corrispondenti ad oneri di funzionamento ordinario per personale dipendente, locazioni,

spese telefoniche e postali, fotocopie, ecc.) imputabili all'iniziativa sostenute dal beneficiario e/o dalla relativa società di servizi o comitato appositamente costituito, in misura fissa forfetaria per un importo, in ogni caso, non superiore (neanche a consuntivo) al 10% - 20%, per le iniziative del settore agricolo - del costo preventivato (da riproporzionare, in ogni caso, in base alle spese effettivamente sostenute e rendicontate).

Art.8

Spese non ammissibili

Non risultano, comunque, ammissibili le seguenti spese sostenute dal beneficiario e/o dalla relativa società di servizi o comitato appositamente costituito:

- a) spese di rappresentanza (salvo i casi espressamente riconosciuti dalla Giunta, in fase di concessione del contributo, se l'iniziativa non possa da esse prescindere);
- b) spese per acquisti in conto capitale di qualsiasi genere;
- c) spese generali, quando il beneficiario si avvale per la realizzazione dell'iniziativa di una società (non riconducibile in alcun modo allo stesso beneficiario) per l'ideazione e/o realizzazione e gestione dell'iniziativa;
- d) tutte quelle spese che, per il loro palese carattere estemporaneo e voluttuario, siano da ritenersi di scarsa utilità ai fini del conseguimento dello scopo promozionale.

Non sono, infine, ammissibili le spese non documentabili, corrispondenti ad oneri di funzionamento ordinario, reciprocamente fatturate tra beneficiario e relativa società di servizi o comitato appositamente costituito, in quanto spese generali già forfetariamente ammesse, salvo per il settore agricolo.

Art.9

Istruttoria sulla domanda di contributo

Il Dirigente dell'ufficio competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria volta ad accertare la completezza - ai sensi del precedente art.6 - dei dati contenuti nella domanda e ad acquisire eventuali ulteriori elementi utili per la valutazione di merito di esclusiva competenza della Giunta.

Se la documentazione trasmessa è incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un termine di decadenza. Nel caso in cui non pervengano o pervengano incomplete le informazioni richieste, l'ufficio curerà l'istruttoria con gli elementi a sua disposizione, indicando nelle risultanze della stessa gli elementi mancanti.

Completata l'istruttoria, il responsabile ne espone le risultanze al Dirigente con specifico riferimento perché la proponga per l'inserimento nell'ordine del giorno della prima seduta utile della Giunta che deve deliberare, salvo casi di forza maggiore, prima dell'attuazione dell'iniziativa.

Art.10

Adozione della deliberazione per la concessione del contributo

I provvedimenti per la concessione di contributi a favore di iniziative di terzi sono di competenza della Giunta che, preso atto delle risultanze emerse in fase istruttoria, valuta, motivando adeguatamente, l'ammissibilità o meno della richiesta in relazione alla valenza promozionale dell'iniziativa e alla sua coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Ente (anche eventualmente in relazione agli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale), nel rispetto dei criteri di cui all'art.2 e determinando l'eventuale entità del contributo secondo il successivo art.12.

Il dispositivo del provvedimento deve indicare:

IN CASO DI ACCOGLIMENTO

- a) l'organismo beneficiario cui verrà liquidato ed erogato il contributo (motivando opportunamente l'intervento) e l'autorizzazione ad avvalersi, per l'organizzazione

dell'iniziativa (salvo per il settore agricolo), esclusivamente della società di servizi o comitato espressamente indicati dal beneficiario, cui potranno essere - in tutto o in parte - intestate le fatture di spesa;

- b) l'importo del contributo - determinato secondo quanto indicato nel successivo art.12 - rapportato al totale delle spese preventivate (comprensivo dell'importo forfetario riconosciuto per le spese generali), con eventuale espressa ammissione, opportunamente motivata, delle spese di rappresentanza;
- c) l'indicazione che il contributo verrà proporzionalmente ridotto qualora non siano rendicontate tutte le spese preventivate (le spese generali forfetariamente ammesse saranno riproporzionare in base alle spese vive effettivamente sostenute e rendicontate);
- d) la precisazione che la liquidazione e l'erogazione del contributo è, comunque, subordinata alla presentazione del rendiconto analitico e completo delle entrate e delle spese dell'iniziativa riferite al beneficiario e all'eventuale società di servizi o comitato appositamente costituito, nonché all'esibizione dei documenti di cui alle lettere a), b), c), d) del successivo art.14;
- e) eventuali ulteriori condizioni a cui è da intendersi subordinato il contributo, come la nomina di rappresentanti camerali in seno a comitati operativi, l'adeguata pubblicizzazione dell'intervento camerale, ecc.

IN CASO DI NON ACCOGLIMENTO

- f) le motivazioni del rifiuto, il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art.11

Casi di inammissibilità

Può costituire causa di diniego, senza ulteriori valutazioni di opportunità e di merito, la mancata coerenza dell'iniziativa con gli obiettivi di promozione economica prefissati nel programma promozionale annuale o la mancata disponibilità di bilancio.

Non sono comunque ammesse concessioni di contributi a titolo di concorso al finanziamento di iniziative già concluse o avviate, per la cui realizzazione non sia stato preventivamente richiesto (e deliberato, salvo casi imputabili all'Ente) l'apporto della Camera di Commercio.

Non sono, altresì, ammesse concessioni di contributi a sostegno di iniziative per le quali l'organismo richiedente già disponga di sufficiente copertura finanziaria, tenuto conto anche di eventuali altri contributi disposti da terzi e dei proventi ricavabili dall'iniziativa stessa.

Art.12

Misura del contributo

La Giunta determina l'entità del contributo nella misura massima del 30% delle spese preventivate (fino al 60% per le iniziative del settore agricolo e del settore pesca) e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'eventuale scoperto a carico del richiedente.

Al fine di favorire una migliore efficacia ed efficienza delle azioni intraprese ed una maggiore coesione del sistema, la Giunta può, per iniziative di carattere plurisettoriale, interassociativo e innovativo, accordare, in deroga a quanto sopra indicato, un contributo fino al 40% dell'importo complessivo delle spese preventivate (comprensivo dell'importo forfetario riconosciuto per le spese generali).

In ogni caso, il contributo non può essere di importo tale da porre sostanzialmente a carico del bilancio camerale l'onere prevalente dell'iniziativa (salvo per il settore agricolo).

Art.13

Termini per la presentazione della domanda di liquidazione

Il Dirigente dell'ufficio competente dà comunicazione all'organismo interessato della concessione o meno del contributo, precisando:

- in caso di accoglimento: entità, modalità e condizioni cui è subordinata la liquidazione ed invitandolo a trasmettere, entro 90 gg. dalla conclusione della iniziativa (tale termine potrà essere eccezionalmente derogato con la fissazione di un ulteriore termine di pari durata, nel caso di impedimenti oggettivi ed adeguatamente motivati da parte dell'organismo interessato), la richiesta di liquidazione ex art.14;
- in caso di non accoglimento: il termine e l'autorità cui è possibile ricorrere.

Art.14

Formulazione delle domande di liquidazione

La domanda di liquidazione, sottoscritta dal legale rappresentante del beneficiario, deve contenere, oltre l'espressa disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e la documentazione che si rendessero necessari in sede di istruttoria o in fase di successivi controlli o verifiche:

- a) una relazione dettagliata sullo svolgimento dell'iniziativa (anche con riferimento ai positivi risultati determinati per la promozione economica del settore o del territorio interessato), con sintetica descrizione delle spese sostenute;
- b) una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) resa, ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante, in cui - in riferimento al beneficiario e all'eventuale società di servizi o comitato appositamente costituito - si dichiarino:
 - **le entrate acquisite e/o ancora da acquisire**, con riferimento ai contributi liquidati e/o semplicemente "deliberati" o concessi ma non ancora erogati da altri soggetti pubblici e/o privati oltre gli altri proventi diretti riconducibili all'iniziativa o espressa dichiarazione di assenza di ulteriori entrate oltre il contributo camerale - impegnandosi a produrre ulteriori comunicazioni nel caso in cui pervengano loro eventuali entrate successive in precedenza non note;
 - **le spese sostenute** con elencazione analitica dei documenti di spesa (fornitore, data, n. documento, oggetto, importo netto o lordo di IVA) ed espressa dichiarazione che si tratta di spese regolarmente sostenute e pagate, tutte riconducibili all'iniziativa e che le relative copie sono conformi agli originali;
- c) copia dei documenti di spesa (fatture, ricevute, notule, ecc.);
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione (DSC) - resa, ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 445/00, dal legale rappresentante - relativa al rispetto della normativa antimafia, ove richiesto dalla natura dell'iniziativa;
- e) documentazione atta a comprovare l'avvenuta pubblicizzazione dell'intervento camerale.

Gli Enti pubblici, in luogo della documentazione di cui ai punti b) e c) potranno produrre il rendiconto economico finanziario dell'iniziativa formalmente approvato dai competenti organi secondo i rispettivi ordinamenti.

Art.15

Istruttoria sulla domanda di liquidazione

Pervenuta la documentazione, il Dirigente dell'ufficio competente provvede ad assegnare a sé o ad altro dipendente la responsabilità dell'istruttoria volta ad accertarne la regolarità sotto il profilo procedurale e della completezza secondo quanto indicato nei precedenti artt. 13 e 14 e la coerenza con i contenuti ed i tempi dell'iniziativa.

Qualora il beneficiario non provveda a trasmettere entro il termine di cui all'art.13, ovvero se la documentazione trasmessa sia incompleta o si renda necessaria la richiesta di chiarimenti, l'ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato fissando un ulteriore termine di 30 giorni. La mancata risposta dell'interessato, senza giustificato motivo, entro i termini prestabiliti, deve intendersi quale rinuncia al contributo.

Completata l'istruttoria, il responsabile ne espone le risultanze al Dirigente con specifico riferimento perché ne disponga la liquidazione.

Art.16 **Controlli**

L'ufficio provvede, altresì, ad effettuare periodicamente, anche dopo l'erogazione del contributo, i controlli a campione ex art.71 del D.P.R. 445/00 nella misura del 10% delle DSAN e delle DSC rese, salvo i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle medesime, provvedendo a segnalare all'autorità giudiziaria eventuali irregolarità riscontrate e al recupero delle sovvenzioni indebitamente percepite.

Art.17 **Riesame della Giunta e verifica dei risultati**

La pratica è portata, su eventuale segnalazione del Dirigente dell'ufficio competente, al riesame della Giunta:

- se l'iniziativa realizzata si sia discostata anche solo parzialmente da quella preventivata (anche su eventuale segnalazione del rappresentante camerale indicato dalla Giunta ex art.10, lett. e) o su espressa richiesta del beneficiario);
- in caso di rinuncia al contributo per mancato rispetto - senza giustificato motivo - delle procedure di cui all'art.15;
- in caso di evidente inosservanza di eventuali direttive di tipo operativo fornite dall'Ente camerale;

che, valutate le circostanze, può disporre, motivando adeguatamente la propria decisione, in ogni caso la liquidazione.

È facoltà della Giunta mettere a punto idonei strumenti per verificare la valenza promozionale delle iniziative sovvenzionate anche al fine di orientare e massimizzare l'efficacia dei propri interventi.

Art.18 **Liquidazione ed erogazione del contributo e ritenute di legge**

Il Dirigente - valutato l'esito dell'istruttoria - dispone, salvo quanto indicato nel precedente art.16, la liquidazione del contributo all'organismo beneficiario; l'Ufficio competente provvede all'erogazione del contributo operando le ritenute d'acconto sulla base delle disposizioni vigenti del TUIR.

Nei casi in cui il beneficiario del contributo si avvalga, per l'instestazione dei documenti di spesa, di società di servizi o di comitati appositamente costituiti, fatta salva la regolarità dei rapporti fiscali tra associazione e i suddetti organismi di cui rimangono personalmente responsabili i rispettivi rappresentanti legali, verrà, comunque, applicata la ritenuta d'acconto prevista ai fini delle imposte sui redditi a prescindere da ogni valutazione sulla natura dell'iniziativa.

TITOLO IV - CONTRIBUTI E PARTECIPAZIONI ISTITUZIONALI

Art.19 **Contributi e partecipazioni istituzionali**

La Camera di Commercio per il raggiungimento dei propri scopi può, ai sensi dell'art.2, comma 2 della Legge 580/93, costituire o partecipare - secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati - ad associazioni, fondazioni, ecc. assicurando, ove possibile, la presenza di propri rappresentanti in seno agli organi di amministrazione o di controllo.

L'atto di Giunta camerale di preposizione di un proprio rappresentante ad un organo di gestione e/o di controllo dei suddetti organismi dovrà essere accompagnato

dall'indicazione degli obiettivi di massima cui il rappresentante deve orientare la propria attività, nonché delle modalità di periodica informazione all'organo proponente sull'attività della struttura e sugli atti fondamentali di direzione e gestione dell'organismo partecipato. La partecipazione a tali organismi comporta, oltre al versamento della quota capitale, la liquidazione annuale di quote associative o di eventuali contributi se previsto dai rispettivi ordinamenti statutari.

Gli organismi terzi di cui al comma 1 dovranno presentare richiesta delle concessioni finanziarie di cui sopra, sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla seguente documentazione:

- a) bilancio preventivo dell'esercizio per cui si richiede l'agevolazione finanziaria, formalmente approvato dal competente organo amministrativo;
- b) relazione contenente i presupposti e le analisi che hanno determinato le scelte programmatiche, le priorità tra le azioni ed ogni altro elemento utile per la valutazione delle scelte previste;
- c) relazione dell'eventuale rappresentante camerale designato in seno agli organi amministrativi sulla conformità delle azioni progettate agli indirizzi politici generali dell'Ente camerale.

La Giunta camerale, con specifico atto provvede a determinare l'ammontare della quota finanziaria concedibile, la tipologia delle spese ammissibili, la documentazione necessaria per procedere alla liquidazione (ad esempio, bilancio consuntivo dell'esercizio precedente corredato da relazione dell'eventuale rappresentante camerale al fine di valutare la rispondenza della gestione agli indirizzi impartiti) ed i termini entro cui essa debba essere presentata, nonché eventuali ulteriori condizioni a cui viene subordinata l'erogazione della sovvenzione finanziaria.

La Giunta camerale provvede alla liquidazione del contributo, di norma dopo l'approvazione del consuntivo dell'esercizio finanziario cui fa riferimento l'eventuale intervento richiesto.

Per quanto non previsto dal presente articolo valgono, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'art.2 della Legge 580/93 e del Codice Civile.

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI

Art.20

Per la concessione o la revoca di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o l'attribuzione di vantaggi economici comunque denominati disciplinate dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di cui all'art.68 del D.Lgs. 196/03 e al D.P.R. 118/2000 (albo dei beneficiari); nonché tutte le disposizioni introdotte nell'ordinamento nazionale per favorire il monitoraggio in materia di "aiuti di stato".

Art.21*

Per le richieste delle associazioni di categoria, le percentuali di cui ai precedenti artt. 7 e 12 sono fissate per le annualità 2013 e 2014, rispettivamente, al 40% delle spese rendicontate (comunque entro un tetto massimo di € 15.000,00 per ciascuna delle due voci forfettarie) - di cui il 10% per le spese di struttura (affitti, utenze, cancelleria, postali, assicurazioni, servizi amministrativi, etc.) e il 30% per le spese del personale (personale interno impiegato per la realizzazione dell'iniziativa), e al 40%, fatta salva la percentuale di contribuzione del 60% a favore dei settori agricoltura e pesca.

* disposizione transitoria approvata con delibera n.5/C.C. del 11/05/10 e modificata con delibera n.11/C.C. del 29/07/13 e con delibera n.19/C.C. del 20/12/13